



***COMUNE DI SILEA***  
***Provincia di Treviso***

**Regolamento**  
**di**  
**Polizia Mortuaria**

aggiornato ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, nr.285

**approvato con delibera C.C. nr. 79 del 30.11.1995**  
**modificato con delibera C.C. nr. 58 del 29.07.1996**  
**modificato con delibera C.C. nr. 17 del 28.04.1997**  
**modificato con delibera C.C. nr. 5 del 10.02.1998**  
**modificato con delibera C.C. del Commissario Straordinario nr. 1 del 21.02.2007**  
**modificato con delibera C.C. del Commissario Straordinario nr. 13 del 30.04.2007**  
**modificato con delibera C.C. nr. 3 del 13.02.2008**  
**modificato con delibera C.C. nr. 23 del 18.06.2010**

## INDICE

1)	DENUNCIA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DECESSI	Pag. 3
2)	PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	Pag. 7
3)	DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO	Pag. 8
4)	TRASPORTO DEI CADAVERI	Pag. 10
5)	RISCONTRO DIAGNOSTICO	Pag. 17
6)	RILASCIO DI CADAVERE A SCOPO DI STUDIO,PRELIEVI PER TRAPIANTI ED AUTOPSIE, IMBALSAMAZIONE E CREMAZIONE	Pag. 18
7)	DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO E CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO	Pag. 20
8)	INUMAZIONI	Pag. 23
9)	TUMULAZIONI	Pag. 26
10)	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	Pag. 27
11)	CONCESSIONE DELLE AREE E DEI MANUFATTI	Pag. 30
12)	MODALITA' DELLE CONCESSIONI:	
	A – LOCULI	Pag. 33
	B – OSSARI	Pag. 34
	C - TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE GENTILIZIE	Pag. 34
13)	ALTRE DISPOSIZIONI	Pag. 36
14)	NORME TRANSITORIE E PRECEDENTE NORMATIVA	Pag. 42
	ALLEGATO "A"	Pag. 44
	ALLEGATO "B"	Pag. 45
	ALLEGATO "C"	Pag. 46

## **CAPITOLO PRIMO**

### **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### **ART. 1**

I familiari, o chi per essi, i Direttori di Istituti, di Ospedali, e qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficiale dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal presunto decesso.

All'atto della denuncia devono produrre apposita scheda di morte, sottoscritta dal Medico curante o dal Necroscopo, contenente l'indicazione dell'ora del decesso e di tutte le notizie inerenti l'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio, nonché la causa di morte del defunto.

#### **ART. 2**

All'infuori dei casi contemplati nel precedente articolo, chiunque ha notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza ed a fornire quelle notizie che potessero essere utili a stabilire le cause della morte.

#### **ART. 3**

Nei casi di morte su suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa, non possa ritenersi che presunta, il corpo potrà essere trasportato alla camera di osservazione del Cimitero. Quando, invece, la morte venga accertata, il trasporto potrà farsi direttamente alla camera mortuaria del Cimitero, a meno che non ci sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo viene rimosso solo dopo la visita giudiziaria.

I Medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/1934, nr. 1265, devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sia stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/O2/1964 nr. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal Medico Necroscopo di cui agli art. 14, 15, 16, e secondo le modalità di cui agli art. 17 e 18 del presente capitolo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai Medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso.

Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di un'Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale di residenza.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

#### **ART. 4**

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dall'art. 8 vengono osservate, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

#### **ART. 5**

Fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

#### **ART. 6**

Le funzioni di Medico Necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 09/07/1939, nr. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un Medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente.

Negli Ospedali la funzione di Medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un Medico da lui delegato.

I Medici Necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Il Medico Necroscopo ha il compito di accertare la morte e redigere l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del Medico Necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del II° capitolo, e comunque non dopo le trenta ore.

## **ART. 7**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico Necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

## **ART. 8**

Ricevuta la denuncia di un decesso senza assistenza medica verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal Medico Necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare certificato del sopralluogo e delle constatazioni eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 141 del R.D. 1238/1939.

Presso l'Ufficio dello Stato Civile è conservato e tenuto aggiornato un registro contenente l'elenco dei deceduti, suddiviso per anno, e relativa causa di morte.

## **ART. 9**

L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 09/07/1939, nr. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui al precedente art.7.

## **ART. 10**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 09/07/1939, nr. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dal 1° e 2° comma del presente articolo, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato Medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **CAPITOLO SECONDO**

### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### **ART. 11**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il Medico Necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 02/12/1975, nr. 644, e successive modificazioni.

#### **ART. 12**

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico Necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

#### **ART. 13**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o suo delegato, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

#### **ART. 14**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Coordinatore

Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o suo delegato adotta le misure cautelative necessarie.

## **CAPITOLO TERZO**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

#### **ART. 15**

Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

#### **ART. 16**

Il Comune deve poter disporre di un locale da utilizzarsi ad obitorio, distinto dal locale per deposito di osservazione, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo,
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

#### **ART. 17**

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso Ospedali od altri Istituti Sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Nel caso che tali depositi od obitori siano individuati al di fuori dell'ambito del cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.

## **ART. 18**

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, nr. 185.

Spetta all'Unità Sanitaria Locale comprendente più Comuni individuare gli obitori ed i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri, al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Con le stesse modalità vengono individuati gli obitori che dovranno essere dotati di celle frigorifere isolate per cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive.

## **CAPITOLO QUARTO**

### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **ART. 19**

Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni del Regolamento Comunale d'Igiene, qualora venga eseguito da terzi con l'ausilio di mezzi speciali, dovrà essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 16 del D.P.R. 10/09/1990, nr. 285.

#### **ART. 20**

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capitolo II° deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### **ART. 21**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte si rilevi che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

## **ART. 22**

Il Comune, per i trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'Estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 23, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.

## **ART. 23**

I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi. Tali mezzi dovranno essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile e potranno essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllare, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di i nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa, previa autorizzazione del Sindaco.

## **ART. 24**

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

- a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale;
- b) la rimessa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, nè si creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;

c) essa dovrà disporre di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;

d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione dovrà avvenire nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente o suo delegato.

## **ART. 25**

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario o suo delegato può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

I cortei funebri dovranno di regola, seguire la via più breve durante il trasporto delle salme al Cimitero, non sono permesse soste lungo il tragitto, fatto salvo per quelle relative all'esecuzione di funzioni religiose. Tali cortei, non potranno essere interrotti nel tragitto da persone, veicoli od altro.

In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro nonché l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo. In questo caso, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

## **ART. 26**

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

## **ART. 27**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il Decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale Decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### **ART. 28**

Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 27 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 33 e 34 seguendo le prescrizioni degli artt. 21 e 35.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da/o per l'Estero previsti dall'articolo 30, 31 e 32 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto dall'art. 18 del DPR 10.09.1990,n.285.

#### **ART. 29**

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 27.

#### **ART. 30**

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10/07/1937, nr. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Prefetto e, per le salme da introdurre nel territorio nazionale, dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di Autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio Decreto 16/01/1938, nr. 1055.

### **ART. 31**

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare Italiana apposita domanda corredata:

a) di un certificato della competente Autorità Sanitaria Locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 33;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'Autorità Consolare Italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

### **ART. 32**

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 33;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

### **ART. 33**

Per il trasporto all'Estero o dall'Estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 Mm. se di zinco, a 1,5 Mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 Mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e durata presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le parti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e durata presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 28 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al Cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, s'impiega la sola cassa di legno.

#### **ART. 34**

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 33, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

#### **ART. 35**

Per il trasporto di cui all'art. 33 nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### **ART. 36**

E' considerato come avvenuto nel territorio Italiano a tutti gli effetti del presente Regolamento , ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

#### **ART. 37**

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

## **ART. 38**

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il Direttore dell'Istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 27, 30, 31 e 32, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite, per il trasporto delle salme, degli articoli 21, 23 e 28.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a Mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

## **CAPITOLO QUINTO**

### **RISCONTRO DIAGNOSTICO**

#### **ART. 39**

Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 Febbraio 1961, nr. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un Ospedale o ad un Deposito di Osservazione o ad un Obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli Ospedali, nelle Cliniche Universitarie e negli Istituti di Cura Privati quando i rispettivi Direttori, Primari o Medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Coordinatore Sanitario o suo delegato possono disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del Primario o Medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle Cliniche Universitarie o negli Ospedali dell'Anatomopatologo Universitario od Ospedaliero ovvero da altro Sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

#### **ART. 40**

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività saranno eseguiti secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 38 del D.P.R. 10/09/1990, nr. 285.

I risultati dei riscontri diagnostici saranno comunicati al Sindaco o all'Autorità Giudiziaria secondo quanto stabilito dall'art. 39 del D.P.R. 10/09/1990, nr. 285.

## **CAPITOLO SESTO**

### **RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO, PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO-AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE IVI COMPRESA L'IMBALSAMAZIONE E LA CREMAZIONE**

#### **ART. 41**

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31/08/1933, nr. 1592, avviene secondo quanto previsto dal capo sesto del D.P.R. 10/09/1990, nr. 285.

#### **ART. 42**

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, viene regolato secondo quanto stabilito dal capo settimo del D.P.R. 10/09/1990, nr. 285.

#### **ART. 43**

Le autopsie, i trattamenti per l'imbalsamazione o la cremazione del cadavere, devono essere eseguiti ed autorizzati secondo quanto previsto dal capo ottavo e sedicesimo del D.P.R. 10/09/1990, nr. 285.

#### **ART. 44**

Il trattamento antiputrefattivo di cui al precedente art. 35 sarà eseguito secondo quanto disposto dall'art. 48 del capo ottavo del citato D.P.R. 285/90.

ATT.: LEGGE 30 MARZO 2001 N. 130 relativa alla cremazione

#### **ART. 44 bis**

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato, essa è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto;
- 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

#### **ART. 44 ter**

E' istituito il registro per la cremazione.

Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice Civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

## **ART. 45**

Qualora dovesse essere richiesta la cremazione di una salma, non potendo questa essere eseguita nei Cimiteri Comunali in quanto mancanti del relativo forno, dovrà essere richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile apposita autorizzazione sulla base dei documenti previsti dall'art. 79 capo sedicesimo del D.P.R. 285/90.

Le ceneri derivanti dalla cremazione dovranno essere raccolte in apposite urne cinerarie realizzate in materiale refrattario che dovranno contenere i residui di un'unica salma, e riportare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto delle urne di cui sopra, ferme restando le autorizzazioni di cui al capitolo quarto, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario o suo delegato nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

## **ART. 46**

Le urne potranno essere deposte nelle sepolture private del Cimitero (tombe di famiglia o cappelle gentilizie).

La consegna di un'urna cineraria, dovrà risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale dove avviene la cremazione, uno da chi prende in consegna l'urna - se diverso dal custode - ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile del Comune nel cui Cimitero vengano custodite le ceneri.

## **ART. 46 bis**

L'urna, contenente le ceneri derivanti dalla cremazione, può essere affidata ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti.

L'istanza, esprime la volontà del defunto, potrà essere presentata dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. Non necessita alcun atto di assenso quando la richiesta è presentata dal coniuge.

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza.

Spetta al Responsabile del servizio di Polizia mortuaria, o suo delegato, il compito di concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti.

L'Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

#### **ART. 46 ter**

La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto, in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, della volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero comunale del capoluogo;
- b) in natura;
- c) in aree private.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al

comma 2), dell'art. 44 bis cui il defunto risultava iscritto. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato alla presenza di personale appositamente individuato dal comune e in maniera tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

## **CAPITOLO SETTIMO**

### **DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI CIMITERIALI E SULLA CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO**

#### **ART. 47**

La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione, non specificatamente attribuita ad altri enti ed organi.

#### **ART. 48**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario o suo delegato dell'Unità Sanitaria Locale o del medico di igiene pubblica dei distretti per quanto di competenza.

#### **ART. 49**

Nei Cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 10;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

## **ART. 50**

e funzioni relative alla manutenzione, ordine e vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco, come previsto dal precedente art. 48. Il Sindaco inoltre, determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.

I Coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale o suo delegato controllano il funzionamento dei Cimiteri e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

## **ART. 51**

Tutti i Cimiteri Comunali devono assicurare un servizio di custodia. Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero se non sia accompagnato dall'autorizzazione prevista all'art. 9 del presente Regolamento.

Il responsabile del servizio di custodia ritira e conserva le autorizzazioni di cui sopra, trascrivendo nello apposito registro vidimato dal Sindaco le generalità delle salme pervenute, come previsto dall'art. 52 e 53 del D.P.R. 285/90.

## **ART. 52**

La camera mortuaria del Cimitero dovrà essere utilizzata per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La stessa dovrà avere le caratteristiche tecniche previste al capo XI° del D.P.R. 285/90.

## **ART. 53**

La sala per autopsie, se presente nel cimitero comunale, dovrà rispondere ai requisiti tecnici prescritti per la camera mortuaria nonché quelli previsti dal capo XII° del D.P.R. 285/90.

## **ART. 54**

Nei Cimiteri Comunali sono previste le seguenti sepolture:

- a) tombe individuali per inumazioni;
- b) loculi (tumulazioni);
- c) tombe di famiglia;
- d) cappelle gentilizie;
- e) ossari individuali;

- f) ossario comune;
- g) cinerari individuali;
- h) cinerario comune;

#### **ART. 55**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di stabilire la suddivisione e destinazione delle aree all'interno del Cimitero, tale delimitazione dovrà risultare nella planimetria (allegato "A" al presente Regolamento) di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Ogni area individuata, verrà destinata ad una delle sepolture di cui al precedente art. 54.

#### **ART. 56**

Il Consiglio Comunale regola e determina i canoni di concessione e la relativa durata per i vari tipi di sepoltura.

## **CAPITOLO OTTAVO**

### **INUMAZIONE**

#### **ART. 57**

In ogni Cimitero viene individuata un'apposita area destinata a sepoltura per inumazione. Tale area dovrà avere caratteristiche idonee per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica che comunque deve trovarsi almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo delle fosse per inumazioni.

#### **ART. 58**

Le fosse per inumazione sono destinate ad accogliere le salme delle persone di cui all'art. 49 e quelle delle persone aventi i requisiti di cui all'art. 78 del presente regolamento.

L'utilizzazione delle fosse per inumazioni deve farsi iniziando da destra verso sinistra di ciascuna area e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

#### **ART. 59**

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

#### **ART. 60**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

## **ART. 61**

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse d'inumazione.

## **ART. 62**

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

## **ART. 63**

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

## **ART. 64**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Per tutto ciò che riguarda le casse si dovranno osservare le disposizioni impartite dall'art. 75 del D.P.R. 285/90.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

## **ART. 65**

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra escavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa .

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

## **ART. 66**

Per quanto riguarda la collocazione di lapidi od altri oggetti mobili sopra le sepolture, queste saranno regolamentate secondo le disposizioni del capitolo tredicesimo.

## **CAPITOLO NONO**

### **TUMULAZIONI**

#### **ART. 67**

Le tumulazioni sia che esse avvengano in loculi individuali, in nicchie ossario, in tombe di famiglia o in cappelle gentilizie, dovranno rispettare le disposizioni generali di cui all'art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

#### **ART. 68**

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro.  
Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione o dagli eredi, se trattasi di sepoltura in tomba di famiglia o cappella gentilizia.

#### **ART. 69**

E' consentita la tumulazione in uno stesso loculo cimiteriale e così pure in quelli previsti nelle tombe di famiglia o cappelle gentilizie, di una salma e di una o più cassette ossario, qualora esista lo spazio per contenerle.

Le suddette cassette rimarranno tumulate , dal giorno della loro collocazione e sino alla scadenza della concessione del loculo che le accoglie

Saranno a carico del richiedente le sole spese di apertura e chiusura del loculo, in base alle tariffe in vigore.

Viene consentita anche la tumulazione in uno stesso loculo/ossario di 3 e 4 urne contenenti ceneri;

La collocazione della cassetta e di una o più urne, viene prevista solamente in caso di coniugi, figli (celibi o nubili), fratelli o sorelle purchè celibi, nubili, divorziati o legalmente separati.

## **CAPITOLO DECIMO**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **ART. 70**

Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del periodo della concessione.

#### **ART. 71**

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per almeno cinque anni dopo che sia stata praticata sulla cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario o suo delegato.

#### **ART. 72**

Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

Le fosse, od i loculi liberati dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni e tumulazioni.

Potrà essere autorizzata, su richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione ordinaria, semprechè tale presenza non ostacoli o rallenti le operazioni in atto nel Cimitero.

### **ART. 73**

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri risulti incompleta il Ministro della Sanità può disporre la correzione della struttura fisica del terreno o il trasferimento del cimitero.

Parimenti, nel caso invece si verifichi che la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

### **ART. 74**

Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate al precedente articolo 70.

Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o, in mancanza del parente più prossimo per trasporto delle salme in altre sepolture o per cremazione.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale o suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

### **ART. 75**

Si considera avvenuto il processo di mineralizzazione, qualora non siano riscontrabili parti molli.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria come indicati all'art. 83 del D.P.R. nr. 285/90, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi compresi tra maggio e settembre o quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa se non in possesso di autorizzazione del coordinatore sanitario in cui si dichiara che tale operazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le ossa rinvenute per effetto di esumazioni ordinarie, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per deporle in cellette ossario o loculi avuti in concessione. In quest'ultimo caso le ossa saranno riposte in cassettoni di zinco avente le caratteristiche specificate dall'articolo 38 del presente Regolamento.

Le esumazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa (allegato "C") ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

## **CAPITOLO UNDICESIMO**

### **CONCESSIONE DELLE AREE E DEI MANUFATTI**

#### **ART. 76**

La Giunta Comunale potrà dare in concessione loculi, ossari ed aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia, cappelle gentilizie, e simili.

#### **ART. 77**

La durata delle concessioni di cui all'articolo precedente è fissata dal Consiglio Comunale. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 78**

La concessione di loculi ed ossari può effettuarsi esclusivamente a favore di:

- a) residenti o domiciliati nel Comune di Silea;
- b) genitori, fratelli, nonni, coniugi e figli di residenti o domiciliati nel Comune di Silea;
- c) residenti nelle località di Nerbon di S.Biagio di Callalta appartenenti alle Parrocchie di Silea e Cendon;
- d) persone residenti in altri Comuni che abbiano avuto l'iscrizione anagrafica in Silea per un periodo di almeno cinque anni;
- e) persone nubili o celibi che abbiano i genitori o fratelli tumulati nei Cimiteri Comunali di Silea, così pure persone divorziate o separate legalmente;
- f) persone residenti in altri Comuni, il cui coniuge trovasi tumulato nei Cimiteri Comunali di Silea;
- g) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- h) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;

Eventuali deroghe al precedente comma saranno deliberate dalla Giunta Comunale, previa audizione della Commissione Consiliare Affari Istituzionali.

## **ART. 79**

Le concessioni di cui agli articoli precedenti non possono essere cedute in alcun modo nè per qualsiasi titolo.

Alla scadenza del termine della concessione il Comune rientrerà in possesso del manufatto o area data in concessione, comprese le costruzioni funerarie insistenti nella stessa. In questo caso i resti mortali ivi contenuti saranno posti nell'ossario comune. E' fatta salva la facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo previo pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca del rinnovo. I resti mortali potranno altresì essere collocati in speciali loculi ossario individuali qualora ne venga richiesta la concessione da parte dei congiunti o eredi.

## **ART. 80**

La mancata richiesta di rinnovo della concessione da parte degli interessati costituirà una legale presunzione di abbandono e, pertanto, il loculo, ossario, tomba di famiglia, cappella gentilizia e relativa area ritornerà nella libera disponibilità del Comune.

## **ART. 81**

Le concessioni di cui al presente capitolo dovranno risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge ed a spese del concessionario.

## **ART. 82**

I concessionari, dovranno mantenere a loro cura e spese, per tutto il tempo di durata della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti dati in concessione (loculi-ossari) o di loro proprietà (tombe di famiglia, cappelle gentilizie).

Qualora essi non vi provvedano, il Sindaco li diffida ad eseguire i lavori necessari entro un tempo determinato.

Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il Sindaco vi potrà provvedere d'Ufficio, addebitando le relative spese al concessionario.

### **ART. 83**

La concessione è trasmissibile ai legittimi eredi ai quali incombe l'obbligo di dar comunicazione al Sindaco dell'avvenuta successione.

### **ART. 84**

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo di concessione richiesta, i dati anagrafici del richiedente e/o del concessionario.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe o cappelle di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

Gli atti relativi a concessioni in favore di collettività, enti od istituzioni, dovranno indicare il soggetto concessionario che sarà individuato nella persona rappresentante l'associazione e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

### **ART. 85**

Le concessioni consistono nel diritto d'uso di un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso deve risultare da apposito atto redatto in forma pubblica, contenente l'individuazione della concessione, le clausole o condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione
- la sua durata
- il concessionario (se diverso da persona fisica, il rappresentante dell'ente o collettività)
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (familiari, associati, etc.)
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", nè per disposizione testamentaria, fatto salva la

trasmissione ai legittimi eredi. Ogni altro atto in contrasto con le presenti disposizioni è nullo di diritto.

E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Le concessioni possono essere soggette a revoca, per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

## **CAPITOLO DODICESIMO**

### **MODALITA' DELLE CONCESSIONI**

#### **LOCULI**

##### **ART. 86**

Non sono consentite concessioni di loculi per accogliere i feretri di persone che all'atto della richiesta siano ancora viventi, fatta eccezione per i loculi che hanno caratteristiche costruttive e di posizionamento, che si differenziano dal contesto degli altri manufatti.

##### **ART. 87**

Le concessioni di loculi e quindi la tumulazione di feretri avverranno secondo l'ordine cronologico in forma verticale dall'alto in basso rispetto alle varie file sovrapposte, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 seguente.

Nel caso un loculo si renda libero per trasferimento di salma, per mancato rinnovo della concessione o per altra causa, lo stesso sarà concesso alla prima richiesta pervenuta all'Ufficio Comunale competente, indipendentemente dall'ubicazione del loculo stesso ed in deroga all'ordine cronologico.

##### **ART. 88**

Non sono consentite le estumulazioni di feretri da loculo a loculo dello stesso cimitero o di altro cimitero comunale, fatta eccezione per la salma del coniuge che può essere, a richiesta, estumulata per essere collocata in altro loculo a fianco di quello concesso per l'altro coniuge defunto (ricongiungimento).

E' consentita l'estumulazione di feretri di fratelli o sorelle (celibi o nubili), che possono essere collocati a fianco dei rispettivi genitori o di fratelli e sorelle purchè celibi o nubili;

Il costo della nuova concessione sarà scomputato del periodo non usufruito sul prezzo a suo tempo pagato.

## **ART. 89**

Sono ammessi trasferimenti di salma da loculo a tomba di famiglia all'interno dello stesso cimitero o tra cimiteri del territorio comunale. Sono altresì ammesse le estumulazioni di feretri da trasferirsi in cimiteri di altri comuni.

Nei casi sopracitati è previsto il rimborso del periodo di concessione non usufruito, previa richiesta da parte degli interessati.

## **OSSARI**

### **ART. 90**

L'ossario comune sarà destinato alla raccolta delle ossa provenienti dalle esumazioni, e non aventi altra destinazione nel cimitero, purché queste si trovino in condizione di completa mineralizzazione. L'ossario dovrà comunque sottrarre alla vista del pubblico le ossa ivi contenute.

## **TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE GENTILIZIE**

### **ART. 91**

Il Comune può dare in concessione delle aree per la costruzione di tombe di famiglia, cappelle gentilizie o simili.

Il concessionario dell'area dovrà presentare al Sindaco il progetto della cappella gentilizia che intende costruire ed ottenerne la concessione edilizia.

Le tombe di famiglia dovranno essere conformi al progetto tipo approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 172 del 03.11.1989 di cui all'allegato D al presente Regolamento.

Nel caso in cui un concessionario non intenda usare l'area, dovrà farne espressa rinuncia al Comune che provvederà ad un rimborso sulla base del 50% dell'importo della concessione originariamente versato.

## **ART. 92**

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone;
- b) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- c) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore del richiedente, del coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado dei parenti in linea collaterale sino al IV° grado e degli affini fino al II° grado.

Nel secondo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel terzo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera c) del presente articolo sono compresi gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado, i fratelli e le sorelle consanguinei, il coniuge.

## **ART. 93**

Le costruzioni funerarie devono osservare le disposizioni generali impartite dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 nr. 285, nonché quelle del Regolamento Comunale d'Igiene e del presente Regolamento.

## **ART. 94**

I concessionari devono mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. Se essi non vi provvedono, il Sindaco li diffida ad eseguire i lavori necessari entro un determinato termine. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il Sindaco vi potrà provvedere d'Ufficio a spese del concessionario.

## **ART. 95**

Nel caso in cui la sepoltura privata risulti abbandonata, per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

## **CAPITOLO TREDICESIMO**

### **ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Collocamento e manutenzione di lapidi e simili**

##### **ART. 96**

Nei campi ad inumazione è permesso il collocamento di lapidi di marmo conformi per dimensioni e forme a quelle dell'elaborato grafico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17.3.1990 (allegato E al presente Regolamento).

Le scritte sulle lapidi dovranno essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della data di nascita e della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta municipale autorizzare altre iscrizioni integrative.

##### **ART. 97**

La manutenzione dei manufatti, lapidi e simili spetta ai rispettivi proprietari o concessionari, che vi debbono provvedere a loro spese al fine di mantenerli in buono stato di conservazione.

Nel caso di sepolture abbandonate per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario o degli aventi diritto ad eseguire i necessari lavori entro un tempo determinato, trascorso infruttuosamente il quale, il Sindaco ne ordina la rimozione e l'allontanamento.

La diffida, ove occorra, potrà essere fatta anche per pubbliche affissioni.

La rimozione e l'allontanamento di lapidi e simili poste in corrispondenza delle fosse comuni, avverranno comunque al termine del periodo di seppellimento e/o in occasione di esumazioni ordinarie.

##### **ART. 98**

I concessionari, di loculi di proprietà comunale, dovranno osservare, per la disposizione sulla lapide delle iscrizioni e degli oggetti monumentali ricordo, lo schema di cui all'allegato B del presente regolamento.

## **ART. 99**

Per il collocamento di oggetti mobili quali vasi, lampade, ritratti, ghirlande, fiori, ecc., non è richiesta alcuna autorizzazione; tali oggetti, però, potranno essere rimossi ed allontanati da chi presiede alla custodia del Cimitero, quando rechino troppo ingombro o non siano decorosi e rispondenti al carattere sacro del luogo, sempreché il concessionario, tempestivamente avvertito, non vi abbia provveduto nei termini stabiliti.

E' vietata la posa di tali oggetti qualora siano sporgenti dalla lapide oltre i 10 centimetri. Ne è, inoltre, vietato il collocamento nei corridoi prospicienti ai loculi e tombe.

E' obbligo di chi presiede alla custodia del Cimitero di provvedere alla rimozione degli stessi.

## **ART. 100**

Il Comune diventa proprietario di tutti i manufatti ed oggetti rimossi a sensi dei precedenti artt. 97 e 99 qualora non vengano ritirati dai rispettivi proprietari entro un mese dalla data dell'avvenuta rimozione.

## **Piantagioni**

### **ART. 101**

E' concesso, senza particolare autorizzazione, di effettuare piantagioni di semplici arbusti e fiori, sempreché ciò sia possibile a condizione che le piantagioni stesse siano tali per cui le loro radici non si estendano oltre un metro in profondità, non superino con i loro rami un metro di altezza e non si estendano oltre il tumulo.

Presso cappelle e tombe non è consentito effettuare piantagioni di qualsiasi genere, fuori dall'area in concessione.

## **Iscrizioni funerarie**

### **ART. 102**

Qualsiasi iscrizione funeraria nell'ambito dei cimiteri, dovrà essere consona al carattere sacro del luogo.

## **Responsabilità'**

### **ART. 103**

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX° del Libro IV° del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

## **Servizio di custodia nei cimiteri**

### **ART. 104**

Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.

Il servizio di custodia nei cimiteri è assicurato con personale proprio o mediante convenzione con terzi.

Il responsabile del servizio di custodia vigilerà affinché non vengano effettuati lavori o collocati manufatti, per i quali non sia stata concessa, se necessaria, l'autorizzazione prevista dal presente Regolamento, svolge inoltre l'attività e le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285 e dal presente regolamento.

## **Servizi gratuiti e a pagamento**

### **ART. 105**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico oppure obbligatori, e quelli classificati gratuiti dalla Legge o dal Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:

- a) la visita necroscopica;
- b) le esumazioni ordinarie con collocazione resti nell'ossario comune;
- c) le estumulazioni ordinarie destinate all'inumazione della salma;
- d) la collocazione nell'ossario comune;
- e) la collocazione nel cinerario comune.

I servizi sottoposti a pagamento vengono identificati nell'allegata tabella C. Le relative tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale.

## **Tumulazioni provvisorie**

### **ART. 106**

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:

**a)** qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;

**b)** quando si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

Il deposito provvisorio non può superare la durata di mesi 6, ed è prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a). E' inoltre soggetto alla corresponsione delle tariffe relative alle operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

Qualora alla scadenza del periodo massimo concesso, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì il pagamento delle spese per l'estumulazione e per la messa in ripristino della tumulazione utilizzata.

## **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

### **ART. 107**

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10.09.1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi, sono determinate dal Responsabile dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

### **Divieti**

### **ART. 108**

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;

- o) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- p) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, qualora le stesse non presentino caratteristiche di lieve radicazione o che siano in contrasto con le disposizioni di cui al precedente articolo 101;
- q) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero, sono esclusi dal presente divieto i mezzi comunali;

### **Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri**

#### **ART. 109**

Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia, su richiesta dello stesso.

#### **Sanzioni**

#### **ART. 110**

Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi di legge con una sanzione pecuniaria pari a £.100.000.

## **CAPITOLO QUATTORDICESIMO**

### **NORME TRANSITORIE E PRECEDENTE NORMATIVA**

#### **ART. 111**

Le concessioni di tombe e loculi antecedenti al presente Regolamento e senza precisazione di termine s'intendono date a titolo perpetuo. I titolari di tali concessioni, su richiesta dell'Amministrazione, anche mediante pubbliche affissioni, sono tenuti a dichiarare espressamente per iscritto all'Amministrazione Comunale che intendono mantenere la continuità della concessione.

Se nei termini stabiliti non sarà pervenuta alcuna dichiarazione, le concessioni perpetue si considerano decadute e l'Amministrazione provvederà a liberare i loculi e le tombe interessate trasferendo i resti mortali nell'ossario comune, come previsto dal 2° comma art. 92 del D.P.R. 10 Settembre 1990 nr. 285.

#### **ART. 112**

Nell'attesa che i cimiteri comunali siano dotati di apposito cinerario le urne potranno essere deposte negli ossari individuali, concedibili a sensi dell'art. 78 del presente Regolamento.

#### **ART. 113**

L'approvazione del presente Regolamento comporta l'abrogazione totale del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21 aprile 1977.

#### **ART. 114**

E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

## **ART. 115**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria si rinvia a quanto disposto dal D.P.R. 10 Settembre 1990 nr. 285.

## **ART. 116**

La durata delle concessioni è la seguente:

- loculi , ossari: 30 anni rinnovabili di 15 anni in 15 anni;
- aree per tombe di famiglia e cappelle gentilizie: 75 anni rinnovabili di 30 anni in 30 anni, con canone ridotto in proporzione alla durata.
- loculi che hanno caratteristiche costruttive e di posizionamento, che si differenziano dal contesto degli altri manufatti: 75 anni rinnovabili di 30 anni in 30 anni.

## ALLEGATO " A "

### PLANIMETRIE CIMITERIALI


CIMITERO DI SILEA CAPOLUOGO	Fg. VI	mapp.nn. 178, 180,
CIMITERO DI CENDON	Fg. II	mapp.nn. 84/G, 84/E
CIMITERO DI SANT'ELENA	Fg. IV	mapp. B, n.182/C

### LEGENDA

<b>C.I.</b>	campo inumazione
<b>T.F.</b>	tombe di famiglia
<b>C.G.</b>	cappella gentilizia
<b>L.</b>	loculi
<b>O.</b>	ossari
<b>C.M.</b>	cella mortuaria
<b>MG.</b>	magazzino

## ALLEGATO " B "

### SCHEMA DISLOCAZIONE DATI ED ACCESSORI SU LAPIDI LOCULI COMUNALI



-schema di esecuzione per la composizione delle lapidi, al fine di evitare la formazione di corti circuiti causati da gocciolamenti d'acqua dei vasi porta-fiori posti sopra la lampada votiva.

-qualora nel loculo contenente una salma ci sia anche una cassetta-ossario, lo schema suddetto viene integrato con una **targhetta-ricordo con foto** (da inserire tra lo spazio destinato al vaso per fiori e quello destinato alla lampada votiva)

## ALLEGATO " C "

### SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI

OPERAZIONI	MANUFATTO
<b>Inumazione</b>	fossa
<b>Tumulazione in:</b>	loculo
	tomba di famiglia
	cappella gentilizia
	cella ossario
<b>Estumulazione da loculo per traslazione con tumulazione in:</b>	loculo
	tomba di famiglia
	cappella gentilizia
<b>Esumazione e tumulazione dei resti in:</b>	cella ossario/loculetto
	tomba di famiglia
	cappella gentilizia
<b>Estumulazione per rivestimento del feretro per motivi igienici e ritumulazione nello stesso manufatto:</b>	loculo/ossario
	tomba di famiglia
	cappella gentilizia
<b>Estumulazione da tomba di famiglia per traslazione con tumulazione in:</b>	loculo
	tomba di famiglia
	cappella gentilizia
	spostamento interno
<b>Estumulazione da cappella gentilizia per traslazione con tumulazione in:</b>	loculo
	tomba di famiglia
	cappella gentilizia
	spostamento inte
<b>Estumulazione da loculo per riduzione dei resti con tumulazione degli stessi in:</b>	cella ossario
	tomba di famiglia
	cappella gentilizia
<b>Estumulazione da tomba di famiglia per riduzione dei resti con tumulazione degli stessi in:</b>	cella ossario
	nella stessa
	tomba di famiglia
	cappella gentilizia

OPERAZIONI	MANUFATTO
<b>Estumulazione da cappella gentilizia per riduzione</b> dei resti e tumulazione degli stessi in:	cella ossario
	tomba di famiglia
	nella stessa
	cappella gentilizia
<b>Traslazione in loculo</b> delle salme tumulate provvisoriamente per mancanza di loculi, con estumulazione da:	loculo
	tomba di famiglia
	cappella gentilizia
<b>Estumulazione di resti da cella ossario</b> per traslazione in:	cella ossario/loculetto
	tomba di famiglia
	cappella gentilizia
<b>Estumulazione per traslazione in altro cimitero</b> non comunale da:	loculo
	tomba di famiglia
	cappella gentilizia
	cella ossario
<b>Apertura della tomba per ispezione</b> all'interno, su richiesta del concessionario, da:	loculo
	tomba di famiglia
	cappella gentilizia
<b>Collocazione lapide in marmo</b>	fossa
<b>Autorizzazione per la dispersione delle ceneri</b>	
<b>Autorizzazione per l'affidamento di urna cineraria in abitazione</b>	
<b>Verifica circa la persistenza nel tempo delle garanzie di assenza di profanazione dell'urna cineraria.</b>	
<b>Cambio del luogo di conservazione dell'urna cineraria ove questo non coincida con la residenza dell'affidatario.</b>	
<b>Cambio del luogo di conservazione dell'urna per cambio di residenza dell'affidatario.</b>	